

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<p><b>N. 41</b></p> <p>del 26-10-2012</p>	<p><b>OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.</b></p>
---	--

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventisei**, del mese di **ottobre**, alle ore **17:00**, nella residenza comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, in seduta **Pubblica**, sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Regolarmente convocati, fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
GRAZIANI ALFREDO	P	RICCI DANIELE	A
FALCETTA GIULIO	P	PROIETTI ANTONIO	P
RUGGERI ANTONELLO	P	BERNI ELEONORA	P
GATTI DOMENICO	A	URBANETTI FRANCESCO	A
DI GIAMBERARDINO FABIO	P	ORSINI FRANCO	P
PAGLIANI ERNESTO	P	PAGANI GIOVANNI	P
TEODORI DANIELA	P	DI BASILIO FRANCESCO	A
TOSTI STEFANO	P	TONI LUCIANO	P
PAGLIANI MARIO	P		

Assessore esterno:

Presenti n. 13                      Assenti n. 4

Presiede il Sig. **ALFREDO GRAZIANI**, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Dr.ssa **MARIA CRISTINA CARBONETTI** SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce il punto all'O.delG.. Dà atto del verbale della Commissione consiliare nel merito che qui occupa e illustra al C.C. la proposta deliberativa oggi in approvazione. Informa quindi l'Assemblea della modifica successivamente introdotta al detto testo e non visionata in sede di Commissione consiliare, esponendone nel dettaglio il tenore e le motivazioni. Dà quindi all'Assemblea i riferimenti normativi a supporto, come utilizzati dal Resp.Area Finanziaria nella redazione del testo proposto.

Cons.Pagani interviene affermando che sull'I.M.U. si era fatto un ragionamento in sede di Commissione, dove il medesimo aveva fatto anche delle proposte che erano sembrate non praticabili. Tuttavia afferma di essere dell'avviso che sia preferibile aumentare l'aliquota I.M.U. relativa alla prima casa ed abbassare invece quella relativa alla seconda casa e alle attività produttive. Ciò in quanto si deve considerare che il gettito I.M.U. prima casa è totalmente di competenza del Comune, mentre l'altro solo in parte, in quanto una parte consistente è di competenza statale. Ritiene pertanto congruo e conveniente portare la prima aliquota al 5% e abbassare la seconda al 9,3%. Spera infine che la riflessione del Gruppo di minoranza da lui espressa e proposta possa trovare condivisione e consenso anche dalla maggioranza.

Cons.Orsini interviene e chiede al Sindaco di dare lettura dei verbali della Commissione Consiliare competente svoltasi in data 28 settembre e 3 ottobre.

Il Sindaco, in adesione a quanto richiesto, legge all'Assemblea i detti verbali.

Cons.Orsini interviene affermando che si ritiene convinto della giustezza di quanto affermato dalla Commissione in detti verbali e della bontà della proposta ivi contenuta. Ritiene che l'attività svolta dalle Commissioni consiliari sia importante: è necessario potersi riconoscere nel lavoro fatto nel loro ambito. Per cambiare opinione rispetto a quanto affermato e deciso nel consesso della commissione bisogna avere argomentazioni valide e soprattutto nuove rispetto all'operato svolto e certificato nei verbali. Ricorda poi che in sede di Commissione consiliare si è chiesta agli uffici una simulazione dei dati economici, per verificare la percorribilità della proposta del Cons.Pagani ivi espressa e si è arrivati alla conclusione e decisione come contenuta nel verbale sottoscritto da tutti i componenti la stessa Commissione. A questo punto mi è difficile immaginare di poter prendere decisioni diverse da quanto nel verbale contenuto, in quanto significherebbe smentire tutto il lavoro fatto dalla Commissione.

Cons.Teodori chiede delucidazioni circa la modifica apportata per l'ATER.

Il Sindaco dà le indicazioni richieste a chiarimento. Si rivolge poi al Cons.Pagani illustrandogli il proprio punto di vista circa la richiesta fatta. Ricorda che ci sono state due sedute in Commissione dove le decisioni sono state prese all'unanimità dei membri. Presentarsi oggi con un'idea diversa dimostra che non si tiene nel debito conto il lavoro delle Commissioni consiliari. Inoltre ritiene che tra quanto proposto da Pagani e quanto invece proposto dall'A.C. non ci sono importanti differenziali economici per le casse comunali; si è cercato di salvaguardare anche le attività produttive, fin dove possibile.

La soluzione proposta è stata condivisa da tutti i membri della Commissione partecipanti, compreso il Cons.Pagani. Quindi quanto oggi dal medesimo proposto è irricevibile per intempestività.

Cons.Pagani afferma non essere vero che il saldo finale sia penalizzato dalla sua proposta.

Cons. Di Giamberardino interviene affermando che la proposta del Cons.Pagani penalizzerebbe le classi meno abbienti rispetto a quelle più abbienti; i c.d.incapienti che hanno un'abitazione con l'aumento dell'aliquota proposto da Pagani verrebbero messi seriamente nei guai.

Cons.Pagani riporta al C.C. i dati della simulazione da lui effettuata.

Cons.Orsini ricorda che in II Commissione si è fatta una simulazione e si è arrivati al risultato che spostando l'aliquota la fascia di esonero si abbassa considerevolmente: così si infierirebbe sulla fascia più debole della popolazione.

Cons.Ruggeri interviene affermando di ritenere improprio il modo di procedere del Cons.Pagani. Infatti il medesimo più volte ha recriminato la mancata convocazione delle Commissioni consiliari. Oggi invece tenta di ribaltare ben due verbali di Commissione e le decisioni ivi prese. Ritiene tutto ciò molto strano. E inopportuno: infatti si sono fatte nottate per studiare con simulazioni tutta una serie di possibili soluzioni sempre con l'intento di non gravare troppo sulle fasce più deboli della popolazione. Il risultato ottenuto è il migliore possibile: sono i partiti che sorreggono il Governo che dovrebbero essere più sensibili a temi quali il lavoro, la casa, i bisogni delle fasce deboli! Solo così si può ottenere un risultato tangibile per il nostro Paese.

Esaurita la discussione con gli interventi come sopra riportati;

Presenti n.13; votanti n.11; astenuti n.2(Pagani, Toni); favorevoli n.11; contrari n.0;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione ;

Visto i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **D E L I B E R A**

- Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare e fare propria l'allegata proposta deliberativa;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con le medesime risultanze della precedente votazione

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE AREA CONTABILE

OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

**PREMESSO CHE:**

- a) in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**TENUTO CONTO** che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone:

1. l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
2. aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
3. superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

**ATTESO CHE** la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del D.L. n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. h) del D.lgs. 504/1992;
- c) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011);
- e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011);
- f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del D.lgs. n. 446/1997;
- g) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

- 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per Legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011);
- 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2012, esecutiva ai sensi di Legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTI INOLTRE:**

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al **31 marzo 2012** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al **30 giugno 2012**;
- il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 del 26 giugno 2012), con il quale è stato prorogato al **31 agosto 2012** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012 (G.U. n.187 in data 11 agosto 2012), con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
  - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**RILEVATO CHE**, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare: **Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8);
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 4,00‰ nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
  2. l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**RICORDATO CHE:**

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

**RICORDATO** altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l'Ente aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota ordinaria: 7 per mille  
Aliquota ridotta abitazione principale: 5,5 per mille  
Detrazione d'imposta abitazione principale 103,29

**PRESO ATTO** che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate che risultano più prudenziali;

**RICHIAMATO L'ARTICOLO** 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del D.L. n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i Comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

**VISTO** l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale *"Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-Legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto"*;

**ATTESO** che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei Comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per Legge;

**ANALIZZATI** lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

**VALUTATO** che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base di 0,2 punti percentuali e l'aumento dell'aliquota di base dell'abitazione principale di 0,05 punto percentuale;

**RICORDATO CHE**, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del D.L. n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo*

*dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. n. 446 del 1997.*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**VISTO** che le Commissioni Consiliari nelle sedute del 28-09 e 03-10-2012 , dopo ampia valutazione, hanno espresso parere favorevole alla proposta dell'Amministrazione;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

### **PROPONE**

1. di variare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:
  - aumento dell'aliquota di base dell'abitazione principale di 0,5 punto percentuale = 4,50‰
  - aumento dell'aliquota di base di 2 punti percentuali per tutti gli altri immobili = 9,60‰
  - aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, fermo restando l'applicazione dell'esenzione attualmente prevista = 2,00‰
  - diminuzione di 3 punti dell'aliquota base per alloggi di proprietà dell'ATER e di cooperative edilizie = 4,60‰
  - detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività;
3. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**Proponente: AREA CONTABILE**

**Il responsabile del Procedimento:**



lì 22-10-2012

**Pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000.**

**Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:**

Per quanto concerne la REGOLARITA` TECNICA si esprime parere **Favorevole**  
lì 22-10-2012


**IL RESPONSABILE AREA  
DANIELA PETRONI**

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. si esprime parere **Favorevole**  
lì 22-10-2012

**IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
DANIELA PETRONI**

Approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
ALFREDO GRAZIANI




**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

---

**PUBBLICAZIONE N. 1288**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69)

Data 05-11-2012



**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI


---

**ESECUTIVITA'**

la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 05-11-2012



**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI